

**COMPILAZIONE  
GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO  
GUIDA  
PER DOCENTI E SEGRETERIE  
SCOLASTICHE  
(con esempi concreti)**

a cura di Paolo Pizzo





## INDICE

<b>COSA FA IL DIRIGENTE E COSA IL DOCENTE (COMUNE A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA) ..5</b>	
<b>COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO .....</b>	<b>8</b>
<b>CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (<u>punti I, III, V e VII</u>)</b>	
<b><u>ART. 13.2</u> .....</b>	<b>12</b>
<b>SERVIZIO PRE RUOLO E ALTRO RUOLO .....</b>	<b>17</b>
<b>CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE .....</b>	<b>19</b>
<b>ESIGENZE DI FAMIGLIA .....</b>	<b>25</b>

## **COSA FA IL DIRIGENTE E COSA IL DOCENTE (COMUNE A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA)**

**Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa al docente (prima e dopo essere dichiarato perdente posto)**

- **Il dirigente scolastico** provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Giova ricordare che tale operazione riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato con esclusione dei docenti **neo immessi in ruolo** dal 1° settembre 2015.

Questi ultimi, infatti, pur se con contratto a tempo indeterminato non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e di conseguenza **NON POSSONO** essere dichiarati "perdenti posto".

Devono invece essere inseriti in tali graduatorie i docenti che hanno ottenuto **passaggio di cattedra o di ruolo** al 1/9/2015 (l'attuale sede è già "definitiva").

- **Il dirigente scolastico** formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (CON ESCLUSIONE DELL'ANNO IN CORSO IN RIFERIMENTO ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E ALLA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA).

Ai fini **dell'esclusione** dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al punto I), III), V) e VII) dell'art. 13 – sistema delle precedenza - del TITOLO I del CCNI (**CHE ANALizzeremo PIÙ AVANTI**), debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Ogni elemento valutabile (servizio, famiglia e titoli) deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e **successive modifiche ed integrazioni**.

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

- **I dirigenti scolastici**, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne suddette, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la

presentazione, **entro 5 giorni** dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (**DA PRESENTARE CARTACEO**).

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento (MODALITÀ ONLINE), l'eventuale nuova domanda sostituisce **INTEGRALMENTE** quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

- **L'insegnante** individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. **IN ENTRAMBI I CASI, ESSO PARTECIPA AL MOVIMENTO CON LE MODALITÀ ED IL PUNTEGGIO PREVISTI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA.**

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante **si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio.**

#### **NOTA BENE**

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, **PURCHÉ ESPRIMA, COMUNQUE, TRA LE PREFERENZE, ANCHE IL CODICE RELATIVO ALL'INTERO COMUNE DI TITOLARITÀ OPPURE RELATIVO AL DISTRETTO SUB COMUNALE DI TITOLARITÀ, PRIMA DEI CODICI RELATIVI AD ALTRI COMUNI OVVERO AD ALTRI DISTRETTI SUB COMUNALI (SIA DI SINGOLA SCUOLA, SIA SINTETICI).**

**In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.** Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art. 13 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

#### **DOCENTI ATTUALMENTE SULLA DOS CHE CHIEDONO CONFERMA NELL'ATTUALE SCUOLA DI UTILIZZO**

I docenti DOS stanno comunicando alla scuola in cui sono attualmente in utilizzazione la volontà o meno di voler essere confermati titolari nella scuola medesima per l'anno scolastico 2016/17.

L'eventuale conferma diventerà definitiva solo con il nuovo organico, quindi è anche possibile che non tutti i docenti della scuola X che chiederanno conferma potranno essere riconfermati nella scuola.

**In questi casi quale punteggio deve essere preso in considerazione per determinare la graduatoria di tali docenti?**

Il punteggio è quello delle graduatorie interne di istituto che si utilizza per tutti gli altri docenti.

Giova infatti ricordare che la cosiddetta "DOS" come la conoscevamo fino allo scorso anno non esiterà più, ci riferiamo quindi al punteggio che si attribuiva loro (così come si faceva per i DOP) dagli Uffici scolastici (senza considerare per esempio tra le esigenze di famiglia il ricongiungimento al coniuge). **Pertanto si dovranno prendere in considerazione tutte le tabelle allegate al CCNI compresi eventuali diritti di precedenza.**

Tali docenti, quindi, dovranno essere graduati come tutti gli altri docenti e quindi la tabella di riferimento è quella allegata al CCNI che si utilizza per i trasferimenti d'ufficio (per l'individuazione dei "perdenti posto") **compresa quindi anche la tabella delle esigenze di famiglia ed eventuali precedenze.**

Tale punteggio serve quindi a formulare una graduatoria interna tra tutti i docenti che chiederanno conferma nella stessa scuola (è ovvio invece che per chi non chiede la conferma o comunque per chi vorrà comunque produrre domanda di trasferimento, il punteggio in questo caso sarà per tutti quello dei trasferimenti a domanda).

A tal proposito si ricorda che anche per i DOS il punteggio pre ruolo è calcolato per i primi 4 anni per intero (3 pp. per ogni anno), mentre per i successivi per i 2/3.

Inoltre, gli anni di pre ruolo svolti sul sostegno in possesso del titolo di specializzazione devono essere raddoppiati così come ovviamente gli anni di ruolo nel sostegno.

## COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO

Indichiamo alle scuole in che ordine vanno graduati i docenti presenti nell'istituto.

### PREMESSA

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, **gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero**, ai fini del trasferimento d'ufficio, **nel seguente ordine:**

**1. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;**

**2. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.**

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

### NOTA BENE

Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

### INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE PERDENTE POSTO E COME LE SCUOLE DEVONO AGIRE

**I PRIMI** ad essere individuati perdenti posto, **INDIPENDENTEMENTE DAL PROPRIO PUNTEGGIO**, saranno:

i docenti che sono stati trasferiti nell'attuale scuola a **domanda volontaria dal 1° settembre 2015** (docenti che quindi hanno scelto volontariamente tale sede nella domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra o di ruolo);

i docenti che sono stati dichiarati perdenti posto precedentemente al 2014/2015 (individuati quindi perdenti posto dall'anno 2013/14 e precedenti) e che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, **SONO STATI SODDISFATTI NELLA SCUOLA IN CUI SONO ORA (CHE ERA QUINDI STATA ESPRESSA NELLE PREFERENZE INSIEME ALLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ).**

**Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.**



Rientrano in questo punto tutti quei docenti che hanno perso il posto NON l'anno scolastico 2014/15 ma dagli anni scolastici precedenti e che hanno già avuto assegnata una scuola di titolarità diversa da quella di ex titolarità perché ancora non sono rientrati in quest'ultima.

Tali docenti, ogni anno, **per 8 anni, hanno diritto di rientrare nella scuola in cui hanno perso il posto.**

Come?

Nella mobilità ordinaria (presentazione domande) devono produrre domanda di rientro in MODALITÀ ONLINE avendo cura (è infatti obbligatorio) di inserire come prima preferenza la scuola in cui hanno perso il posto.

Ma se si inseriscono altre scuole oltre quella in cui si è perso il posto cosa succede?

La scelta di tali sedi sarà "volontaria" al pari di chi, non essendo mai stato perdente posto, esprime le stesse preferenze.

Pertanto se nella scuola di precedente titolarità non dovesse ricrearsi il posto e il docente venisse trasferito in altra sede appositamente espressa nel MODELLO ONLINE, sarebbe considerato in questa sede "ultimo arrivato" e quindi a "domanda volontaria".

In conclusione rientrano in questo punto che stiamo trattando tutti quei docenti che sono già perdenti posto e che hanno scelto nel MODELLO ONLINE a marzo del 2014 la scuola in cui sono titolari ora. Se infatti il docente non avesse espresso tale sede limitandosi ad indicare solo quella di ex titolarità, nell'attuale sede non ci sarebbe mai potuto arrivare l'1/9/2014.

#### **ESEMPIO:**

Docente perdente posto nella scuola A nel 2013/14 e dal 1/9/2014 assegnato d'ufficio o a domanda condizionata nella scuola B.

Nel 2014/2015, titolare nella scuola B, produce domanda di rientro per la scuola A e oltre ad inserire la scuola A come prima preferenza inserisce altre sedi compresa quella C in cui è adesso titolare dal 1/9/2015 perché nella scuola A non si è liberato il posto per poter rientrare.

Nella scuola C sarà ora considerato a domanda volontaria.

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

**SOLO DOPO** i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione, **IN BASE AL PROPRIO PUNTEGGIO:**

- i docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto dagli anni scolastici precedenti al 1/9/2015 (docenti già titolari della scuola dall'1/9/2014 e anni precedenti);

- il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nell'attuale scuola (che è quindi quella in cui avevano perso il posto);
- i docenti che sono risultati perdenti posto **LO SCORSO ANNO SCOLASTICO (aprile 2015)** e che dal 1° settembre del 2015 sono nell'attuale scuola perché trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda da perdente posto come preferenza.

### **Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.**

Rientrano in questo punto quei docenti che sono stati dichiarati perdenti posto nel mese di aprile/maggio dell'anno scorso e che sono stati "costretti" a lasciare la propria scuola perché appunto è venuto a mancare un posto per contrazione di organico.

Tali docenti producono, di solito in fretta e furia, **DOMANDA CARTACEA** alla propria scuola di servizio. In questa domanda, di solito condizionata ovvero in cui richiedono di mantenere la continuità di servizio e la possibilità di rientrarvi, possono esprimere delle sedi per evitare di essere trasferiti d'ufficio.

Cosa succede se entro settembre il posto non si ricrea?

Il docente in questione può essere trasferito in una delle sedi che ha espresso nella domanda o in mancanza di posti viene trasferito d'ufficio perché un "posto" lo dovrà pure avere visto che non può rimanere nella propria scuola.

Si precisa che in questa fase il docente non deve indicare come prima preferenza la scuola in cui è stato dichiarato perdente posto, perché vi è ancora titolare fino al 31/8 dell'anno in corso.

Tale docente, quindi, costretto ad allontanarsi dalla scuola di titolarità può anche esprimere delle sedi di suo gradimento in quanto dovrà avere per forza una nuova titolarità, ma questo non lo potrà penalizzare e quindi nella scuola in cui andrà non potrà essere considerato a "domanda volontaria". Il punto infatti di partenza è che comunque è stato costretto ad allontanarsi dalla propria scuola.

Pertanto **chi è stato TRASFERITO D'UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA l'1/9/2015** (quindi non per trasferimento volontario ma perché "costretto" a produrre domanda) in quanto dichiarato perdente posto lo scorso anno scolastico (aprile 2015 anno scolastico 2014/15), andrà graduato insieme agli altri docenti già presenti nell'organico dell'istituto a nulla rilevando se l'attuale scuola sia stata o meno inserita nelle preferenze.

### **ESEMPIO:**

Docente perdente posto nella scuola A nel 2014/15 produce domanda cartacea in cui esprime delle sedi fra cui quella B in cui è attualmente titolare dal 1/9/2015 assegnato d'ufficio o a domanda condizionata perché nella scuola A non si è nel frattempo ricreato il posto per poter rientrare.

Nella scuola B sarà ora considerato insieme agli docenti già presenti nell'organico. A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

**CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO  
(punti I), III), V) e VII) ART. 13.2)**

I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), V) e VII) di cui all'art. 13.1 CCNI 2016 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, **NON SONO INSERITI** nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, **a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)**.

Ai fini di tale **esclusione** debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Inoltre, il personale beneficiario delle precedenzae di cui sopra e per questo escluso dalla graduatoria è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni** antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

**SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO I BENEFICIARI  
DELLE SEGUENTI PRECEDENZE:**

**Punto I)**

1. **Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)**
2. **Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

**Punto III)**

1. **Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** (la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità superiore ai due terzi devono necessariamente coesistere) o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648,

riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

## 2. **Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

**Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..** A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa** ricondotta ovviamente alla grave patologia.

## 3. **Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**; A tal proposito si ricorda che **la sola** invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, **ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge 104/92 ovvero handicap grave**).

### **Punto V)**

**ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

**Criteri comune a tutti i docenti fruitori della precedenza di cui al punto V:**

L'esclusione dalla graduatoria interna si applica **SOLO se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.**

Inoltre **QUALORA LA SCUOLA DI TITOLARITÀ SIA IN COMUNE DIVERSO O DISTRETTO SUB COMUNALE DIVERSO DA QUELLO DELL'ASSISTITO**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica **solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2016/17, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

Pertanto la prima cosa da prendere in considerazione è se il comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente coincide con il comune del genitore da assistere.

Se non è così il docente in questione per ottenere l'esclusione dalla graduatoria interna dovrà provare di aver fatto domanda di trasferimento volontario presso detto comune. Quindi bisogna porre molta attenzione su questo aspetto.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, le certificazioni relative a le situazioni sotto indicate:

I

- **GENITORI** (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) - ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).

Nel caso di assistenza al figlio la disabilità di quest'ultimo può **NON avere carattere permanente** cioè la **certificazione di disabilità può essere "rivedibile"** (indipendentemente dall'età del figlio che può essere anche maggiorenne).

Inoltre ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata mediante **certificazione del medico di base**.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- **FRATELLO/SORELLA** (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE CON IL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92), NEL CASO CHE ENTRAMBI I GENITORI SIANO DECEDUTI O, PERCHÉ TOTALMENTE INABILI, SIANO IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERE ALL'ASSISTENZA DEL FIGLIO DISABILE GRAVE.

La disabilità dell'assistito **deve avere carattere permanente**.

Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la **CONVIVENZA** con quest'ultima;

inoltre può essere escluso dalla graduatoria **SOLO** in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): **l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.**

II (successivamente ai beneficiari di cui sopra)

- **CONIUGE CHE ASSISTE L'ALTRO CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)**

Per l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto la certificazione di disabilità del coniuge **può essere "rivedibile"** purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- **FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE**

la situazione di disabilità del genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3) **ma deve avere anche carattere permanente** (solo in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità la condizione può riguardare patologie modificabili nel tempo purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria).

**Poi La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**

**a)** documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

**b)** impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli **NON è necessaria** laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

### **ATTENZIONE**

La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

**c)** essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

## **PUNTO VII**

### **Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)**

L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.



## CALCOLO DEL SERVIZIO PRE RUOLO E SERVIZIO IN ALTRO RUOLO

### SERVIZIO DI PRE RUOLO

Nelle **graduatorie interne di istituto** il calcolo del servizio pre ruolo viene effettuato nella seguente maniera:

i **primi 4 anni** sono valutati **per intero** (3 pp. per ogni anno effettivamente prestato), il **periodo eccedente** i 4 anni è valutato **per i 2/3** (due terzi).

#### Esempi:

Nel caso di normale domanda di trasferimento: il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre ruolo, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 18 derivanti dal seguente calcolo:

6 anni x 3 punti = 18 punti.

Nel caso **della mobilità d'ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto**: il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2 anni x 2 punti = 4 punti

### SERVIZIO SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Nella graduatoria interna di istituto il calcolo può essere diverso a seconda del ruolo di provenienza. Qui **la segreteria dovrà porre molta attenzione**.

In questi casi bisogna infatti pensare a due "comparti" ben distinti: da una parte infanzia/primaria, dall'altra I/II grado.

Pertanto se ottengo il passaggio da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo avviene come nel trasferimento ovvero l'anno svolto in altro ruolo vale sempre 3 pp. indipendentemente dal numero di anni prestati.

#### Esempio titolare scuola primaria:

anni di ruolo prestati nell'infanzia 6 per un totale di 18 pp. (6x3);

poniamo 6 anni di pre ruolo totale 16 pp.

È utile evidenziare che **nella graduatoria interna**, a differenza di ciò che avviene nel trasferimento, **il pre ruolo si calcola per intero solo per i primi 4 anni, mentre si calcola per i 2/3 per gli anni successivi**.

Pertanto per 6 anni di pre ruolo il calcolo sarà: 12 pp. per i primi 4 anni (4x3) e 4 pp. per gli altri 2 anni (2x2).

18 pp. per 6 anni in altro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di pre ruolo: Totale 34 pp.

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse passato dal I al II grado o viceversa.

### **ATTENZIONE**

**Si valuteranno invece come “pre ruolo”:**

- Per i docenti della scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell’infanzia;
- Per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell’infanzia, il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato nella scuola secondaria;

**Nel caso quindi il docente dell’esempio precedente fosse passato dall’infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa) ovvero dal “comparto” infanzia/primaria a quello I/II grado anziché all’interno del comparto infanzia/primaria o I/II grado, tutto il servizio svolto nell’infanzia non varrà sempre 3 pp. indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al pre ruolo.**

Poniamo quindi che il docente avesse sempre 6 anni nell’infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado e non nella primaria.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni in altro ruolo e anni di pre ruolo ma tutto “passa” al calcolo del pre ruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi i primi 4 anni varranno per intero, mentre i successivi per i 2/3.

Sempre rimanendo nell’esempio precedente:

6 anni all’infanzia + 6 di pre ruolo = 12 anni di calcolo pre ruolo

Quindi: primi 4 anni per intero (12 pp.) 8 anni per i 2/3 (16 pp).

Totale 28 pp. invece che 34 come nell’esempio precedente.

## CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE

**Nella graduatoria interna di istituto** ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per **OGNI ANNO** (senza il vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda) di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, attribuendo:

**2 pp. per ciascun anno sino al quinto e 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.**

Non va valutato l'anno scolastico in corso (2015/16) al momento di presentazione della domanda.

Pertanto un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp di cui alla lettera C della tabella di valutazione del CCNI 2016/17, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.

Oltre a tale punteggio viene anche attribuito 1 punto per il servizio prestato nello stesso COMUNE che comprende la scuola di attuale titolarità, sempre senza soluzione di continuità.

Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici **immediatamente precedenti** a quelli già dichiarati (compilerà a tal proposito l'allegato F).

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su PICCOLE ISOLE viene raddoppiato.

Prenderemo in considerazione, cercando di dare un certo "ordine", ciò che indica la tabella di valutazione titoli con riferimento alle note 5 e 5bis della lettera C che prevede:

n.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 2 per i primi 5 anni e p. 3 dal sesto anno in poi);

n.....anni di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola).

### • CONTINUITÀ: DECORRENZA ECONOMICA DELLA NOMINA E ASSEGNAZIONE di SEDE DEFINITIVA

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

### ESEMPI

1. docente entrata in ruolo nel 2009/10 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2010/11 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

2010/11 (sede definitiva);

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 10 pp. (punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

2. docente entrata in ruolo nel 2012/13 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2013/14 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

2013/14 (sede definitiva)

2014/15

Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 4 pp. (nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio).

### • CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUITÀ (CCNI 2016/17 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)

Come già detto, la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

• **QUANDO NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2016/17 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

Il punteggio della continuità spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite; per incarico della presidenza di scuole secondarie; per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici; per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari.
- Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

➤ **QUANDO SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2016/17 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.
- Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).
- Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

- L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio

➤ **PERDENTI POSTO E CONTINUITÀ (CCNI 2016/17 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.



## ESIGENZE DI FAMIGLIA

### RICONGIUNGIMENTO

**A) per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli**

#### PUNTI 6

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime.

Anche la residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Si noti come si parla SOLO della residenza del familiare a cui si chiede di ricongiungersi a nulla rilevando la residenza del docente.

#### **Punteggio**

il punteggio si attribuisce quando il familiare **È RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE**. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

#### **ATTENZIONE**

Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi:

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme:  
in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

## FIGLI

**B) Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4**

**C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro PUNTI 3**

### Documentazione

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).

Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

### Punteggio

I punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Inoltre Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2016).

il punteggio per i figli, a differenza di quello di ricongiungimento, **VALE SEMPRE** a prescindere dal comune di attuale titolarità o di quello di residenza dei figli. Si riconosce considerando solo l'esistenza dei figli.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

## ASSISTENZA

**D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto PUNTI 6**

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

### **Condizioni e documentazione**

il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare,sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

### **Punteggio**

si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza **COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE** oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.